ISTITUZIONE DI RUOLI AD ESAURIMENTO PER GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

Art. 8

Ufficiali piloti vincolati a ferme volontarie

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 7 del presente decreto si applicano anche agli ufficiali di complemento della Marina e dell'Aeronautica vincolati rispettivamente alle ferme volontarie previste dalle leggi 21 febbraio 1963, n. 249 e 21 maggio 1960, n. 556.

Versione in vigore dal 6 luglio 1979, non più in vigore dal 4 settembre 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in particolari posizioni di stato
Estremi	Decreto-legge 2 luglio 1979, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-ruoli-ad-esaurimento-per-gli-ufficiali-di-complemento/art-8-ufficiali-piloti-vincolati-a-ferme-volontarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it